

TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con contestuale istanza

per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151

c.p.c.

nell'interesse della **Sig.ra Alessandra Zirilli**, nata a Milazzo (ME) 24/01/1969 (c.f. ZRLLSN69A64F206P), e residente in Messina, Via Ducezio n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Vinci (c.f. VNCNRC66S19F158F; pec avv.enricovinci@pec.giuffre.it; fax 090/661982), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via XXIV Maggio n. 18, giusta procura su separato foglio in calce al presente atto (**All. 1**)

contro

Ministero dell'Istruzione, in pers. del Ministro *p.t.*, con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), in persona del Dirigente *p.t.* (C.F.: 80018500829), Via G. Fattori 60, 90146 Palermo, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, Isol. 221;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, in pers. del legale rapp.te, Via S. Paolo Is. 361, 98122 Messina (C.F. 80005000833), domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, Isol. 221, n. 65, Messina

e nei confronti di

dei docenti iscritti nelle graduatorie provinciali e di Istituto di supplenza della Provincia di Messina, AA.SS. 2024/25 e 2025/26, Classe di Concorso ADMM, scuola secondaria di I° grado, valida per il biennio 2024/2026, procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis E 6-ter, della



legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, scuola secondaria di I° grado, nella quale la ricorrente è stata inserita con un punteggio inferiore, e che si ritroverebbero in posizione deteriore in graduatoria e per il punteggio, rispetto ai quali la odierna deducente ha diritto ad essere preferita nell'assegnazione dei contratti a tempo determinato

avverso e per l'annullamento/rettifica

della graduatoria provinciale e di Istituto per le per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis E 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo scuola secondaria di I° grado, Classe di Concorso ADMM valida per il biennio 2024/2026, pubblicata in data 21/08/2024 (**All. 2**)

= = = = =

1.= In data 09/06/2024, la Sig.ra Alessandra Zirilli, docente regolarmente inserita nelle graduatoria provinciale supplenze in qualità di docente di scuola secondaria di I°, classe di concorso ADMM, posizionata nella relativa graduatoria al 198 posto per il biennio 2022/2024 con il punteggio di 52 punti (**All. 3 pag. 19**), procedeva, sulla piattaforma online del Ministero dell'Istruzione, all'aggiornamento della sua posizione per il biennio 2024/2026 inserendo i titoli maturati e le scuole presso le quali aveva svolto servizio negli ultimi due anni (**All. 4**).

E' tuttavia accaduto che la Sig.ra Zirilli, nell'eseguire il predetto aggiornamento:

a) ha inserito l'abilitazione conseguita in data 06/06/2024 (**v. pag. 7 All. 4**) per la quale le sono stati riconosciuti 31 punti come da scheda di valutazione titoli dell'ufficio (**All. 5**);

b) ha inserito la certificazione AELS, C2, lingua inglese (**v. pag. 9 All. 4**) per la quale le sono stati attribuiti 6 punti come da scheda di valutazione titoli dell'ufficio (**v. All. 5**).

c) diversamente, per mero errore, ha ommesso di flaggare e quindi di acquisire alla domanda il servizio svolto a tempo determinato in qualità di docente supplente per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 29/09/2022 al 30/06/2023 per n. 18 ore settimanali presso la Scuola



Leonardo Da Vinci Di Villafranca Tirrena (**All. 6**) ed il servizio svolto a tempo determinato in qualità di docente supplente per un posto sostegno psicofisico con decorrenza dal 01/09/2023 al 30/06/2024 per n. 18 ore settimanali presso la Scuola La Pira, Vill. Camaro, Messina (**All. 7**) come si evince a pag. 35 alla istanza di aggiornamento ove detti titoli non risultano acquisiti (**v. All. 4 pag. 35**).

A seguito della pubblicazione, in data 05/08/2024, della **graduatoria provvisoria (All. 8)** la ricorrente constatava l'errore in quanto il punteggio che le era stato attribuito dall'ufficio (punti 88) (**v. anche All. 5**) era inferiore a quello corretto di n. 112 punti; ed infatti ai 52 punti iniziali della precedente graduatoria erano stati riconosciuti e sommati i 36 (*rectius 37 punti per quanto si dirà infra*) punti (abilitazione e certificazione AELS, C2, lingua inglese) ma non anche i n. 24 punti per il servizio svolto (**v. All. ti 6 e 7**) per errore non indicato. Ciò ha determinato l'attribuzione di un punteggio di n. 88 punti (52+36) e non 112 (52+36+24) con conseguente collocamento in graduatoria al posto n. 388 (**v. All. 8 pag. 30**) con uno scivolamento, rispetto alla precedente graduatoria, di 190 posti (**v. All. 3 pag. 19**).

La Sig.ra Alessandra Zirilli procedeva, quindi ad inoltrare in pari data una prima pec con la quale rappresentava che, esaminate le graduatorie, si era resa conto dell'errore e chiedeva quali rimendi potere assumere (**All. 9**). Successivamente, non avendo ricevuto riscontro, in data 07/08/2024 procedeva ad inoltrare reclamo chiedendo l'attribuzione del corretto punteggio (punti 112) e quindi l'assegnazione di n. 24 punti per il servizio anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 (**All. 10**) (12 + 12 come da tabella v. Titoli di servizio prestato a i sensi dell'art. 11, comma 14, L. 124/1999 - pagg. 2 e 3 **All. 11**).

La P.A. non ha in alcun modo dato riscontro al superiore reclamo peraltro in palese violazione del potere/dovere da parte della P.A. del c.d. "soccorso istruttorio".

Così in data 21/08/2024 è stata pubblicata la graduatoria finale con conferma dell'errata attribuzione di 88 punti alla Sig.ra Zirilli Alessandra e, quindi, della sua collocazione in graduatoria al posto n. 390 rispetto al



precedente n. 198 (v. **All. 2 pag. 12**).

Pubblicata la graduatoria finale e constatato che non era stato assunto alcun provvedimento correttivo nonostante la tempestiva segnalazione, la Sig.ra Alessandra Zirilli in data 21/08/2024 inviava altra pec con la quale evidenziava nuovamente la mancata attribuzione dei 24 punti per il servizio svolto nell'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 chiedendo chiarimenti (**All. 12**).

Anche detta contestazione è rimasta priva di riscontro.

2.= L'Ufficio ha commesso anche altro errore in quanto, sempre come si evince dalla scheda di valutazione titoli (v. **All. 5**) i punti riconosciuti alla Sig.ra Zirilli erano $31 + 6 = 37$ che sommati ai punti 52 della precedente graduatoria davano comunque quale risultato (seppur errato) punti 89 e non 88.

=====

1.= Pertanto la ricorrente, nelle more della proposizione del giudizio di merito rivolto a fare dichiarare l'illegittimità della graduatoria impugnata ed ottenere il risarcimento dei danni subiti, è costretta ad adire questo On.le Tribunale al fine di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del corretto punteggio alla stessa dovuto e quindi la ricollocazione nella graduatoria provinciale e di Istituto per le per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis E 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo scuola secondaria di I° grado, Classe di Concorso ADMM, valida per il biennio 2024/2026 con l'assegnazione dei n. 24 punti per la mancata indicazione del servizio nel biennio 2022/2024 e di n. 1 punto per l'errore commesso dall'ufficio nella sommatoria dei titoli.

2.= E' di palese evidenza come la circostanza del mancato riconoscimento dei n. 24 punti sia riconducibile banalmente da un errore materiale peraltro immediatamente segnalato dalla ricorrente con la pec del 05/08/2024, con il reclamo del 07/08/2024 e con la ulteriore pec del 21/08/2024, istanze alle quali parte convenuta avrebbe dovuto dare riscontro avendo peraltro tutta la documentazione necessaria (contratti di supplenza e la precedente graduatoria) dalla quale evincere facilmente



l'errore.

L'errore materiale, immediatamente evidenziato dalla Sig.ra Zirilli e facilmente riscontrabile e sanabile, si è diversamente tradotto in un pregiudizio esponenziale per la ricorrente, la quale non ha avuto riconosciuto l'ulteriore ponteggio di n. 24 punti per il servizio svolto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

E tuttavia - come è stata costretta, purtroppo, a constatare la ricorrente - nonostante il reclamo e le immediate segnalazioni, la graduatoria definitiva del 21/08/2024 è rimasta in stridente contrasto con esigenze di giustizia sostanziale, la cui realizzazione non potrebbero certo dipendere da un errore materiale, ripetiamo immediatamente segnalato dalla ricorrente e facilmente accertabile e sanabile da controparte in virtù delle proprie prerogative di autotutela qualora avesse ritenuto esercitarle utilmente cosa che, diversamente, non è avvenuta.

L'Amministrazione resistente, infatti, diversamente, ha ritenuto di non dovere dare alcun riscontro alle segnalazioni inviate via pec ed al reclamo violando l'obbligo della PA a consentire la eventuale rettificazione e/o integrazione documentale come regola generale del procedimento amministrativo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, oramai costantemente presenti nelle pronunce della Corte Costituzionale, come direttrici in grado di intervenire nei percorsi argomentativi della giurisprudenza, orientandone le decisioni.

La rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso del MIM discende, inoltre, dal generale **obbligo del c.d. soccorso istruttorio.**

Con l'esercizio del soccorso istruttorio infatti non si va a supplire ad errori della domanda a danno degli altri partecipanti ma si permette di adeguare la domanda ad elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza dell'Amministrazione.

Si tratta in sostanza di una regolarizzazione meramente formale della domanda attuabile, nel caso di specie, attraverso il riconoscimento del



titolo posseduto dalla ricorrente per permetterne la corretta valutazione.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b) della legge n. 241/1990 e dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazione o istanze erronee o incomplete.

Peraltro l'art. 8 comma 6 dell'OM n. 112/2022 prevede ancora che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico e consente la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, demandata agli uffici scolastici.

Il principio del soccorso istruttorio obbliga ogni Amministrazione dello Stato a intervenire in presenza di un errore materiale emendabile se il titolo esiste (come nel caso di specie) e non è in contestazione la sua validità.

La ricorrente aveva (ed ha) diritto, quindi, alla corretta valutazione dei suoi titoli posseduti e all'attribuzione del relativo punteggio nelle graduatoria di riferimento per il biennio 2024/26, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore di inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica sia addebitabile al docente.

Nel caso di specie, l'erroneo (mancato) inserimento del servizio svolto dalla ricorrente nel bienni 2022/2024 (**v. All. 6 e 7**) era peraltro agevolmente riscontrabile dall'Ufficio Scolastico e ciò certamente a seguito della tempestiva segnalazione e richiesta formulata dalla docente a seguito della pubblicazione della graduatoria.

Non è dubbio, allora, che l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto effettuare i controlli e rettificare la posizione della Sig.ra Alessandra Zirilli, a seguito peraltro della esplicita richiesta dalla stessa formulata con le sopra richiamate pec e con il citato reclamo del 07/08/2024. (cfr Tribunale di Foggia sent. n. 2221/2023)

Dovere che vige d'ufficio e che avrebbe dovuto essere adempiuto, urgentemente.

3.= Altrettanto evidente è l'errore commesso dall'Ufficio nell'avere sommato nella valutazione titoli punti 36 invece di 37 (31 + 6) ai 52 punti della precedente graduatoria riconoscendo alla ricorrente (seppure



errati) punti 88 invece di 89 (v. All. 5).

4.= Il principio della massima operatività del soccorso istruttorio, eventualmente (addirittura) anche a discapito della *par condicio*, ove si tratti, come nella specie, di evitare un pregiudizio per la stessa PA conseguente all'attribuzione di incarichi a soggetti che non siano i più titolati dal punto di vista dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di settore, trova conferma, dal punto di vista sistematico, nella più recente legislazione, alla luce delle norme che si sono succedute, a partire dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163 del 2006 (nella versione introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), secondo cui anche la «mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive ... » non comporta l'immediata esclusione dalla procedura di gara del concorrente, all'art. 46, comma 1-ter, del medesimo d.lgs. n. 163/2006 (inserito dall' art. 39, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/2014, col seguente testo: «Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»); fino all'attuale art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che non solo consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ma – con riguardo al documento di gara unico europeo (parte essenziale della domanda di partecipazione) – estende il soccorso anche alle ipotesi di mancata presentazione dello stesso, assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni «perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie [...]».

Norme che ampliano, quindi, in maniera trasversale l'istituto del dovere di soccorso istruttorio da parte della PA, che, inevitabilmente, si riflette anche sull'estensione di tale dovere nella generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), nei quali, pertanto, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano, come



nella specie, di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

Non potrebbe, peraltro, costituire un ostacolo il principio della parità di trattamento, solitamente invocato quale limite del soccorso istruttorio, il quale subisce un'ulteriore perdita di rilevanza proprio nell'ambito di quei procedimenti di massa nei quali l'attribuzione dell'utilità cui aspirano i partecipanti alla procedura, piuttosto che attraverso una valutazione comparativa delle domande procede – come nel caso di specie – previa verifica della sussistenza dei titoli e/o requisiti dei quali sono in possesso i concorrenti che aspirano ad ottenere incarichi (o addirittura ad essere immessi nei ruoli della PA), sulla scorta dei quali si procede alla formazione delle graduatorie, sulla base dei medesimi titoli (in questo senso, *cfr.* TAR Piemonte, Sez. I, 17 gennaio 2018, n. 85; TAR Lazio, Sez. I Quater, 15 settembre 2017, n. 9752).

La prevalenza e preminenza del principio del soccorso (su quello della *par condicio*, laddove, come si è visto, non si tratti di selezione comparativa), opera, dunque, con il solo limite del rispetto, da parte del richiedente, degli obblighi di correttezza, specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete o laddove vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali espressamente richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione in questo caso – che all'evidenza non ricorre nella specie – scaturirebbe automaticamente da una scelta operata a monte dal legislatore (Cons. St., Ad. Plen., 3.3.2011, n. 3; Cons. St., sez. V, 15.11.2012, n. 5772; Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez. III, 24 novembre 2016, n. 4930; Cons. St. sez. V, 7 novembre 2016, n. 4645; Cons. St., Sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50).

Per le procedure – come quella che ci occupa – diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il “potere di soccorso” dispiega, dunque, la sua massima portata espansiva, tendenzialmente



senza limiti, tanto più necessario in quanto diretto alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, che non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali – a prescindere dalla imputabilità degli stessi, purché, laddove riferibili al candidato, siano “scusabili” – come accadrebbe se un candidato risultasse pregiudicato da una collocazione deteriore rispetto a quella che gli spetterebbe sulla base del merito per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione, in ragione della circostanza che, in questi casi, il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale, per gli effetti di cui all’art. 97 Cost., della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (in questo senso, *cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975*).

E – a bene vedere – questo è il risultato che si intende evitare attraverso l’istituto del soccorso, e che si realizzerebbe diversamente nel caso di specie laddove alla odierna ricorrente non fosse attribuito il punteggio che le compete, con il suo collocamento nella corretta posizione sulla base del proprio punteggio.

In questo caso, se cioè non si procedesse al riconoscimento dei 24 punti in favore della Sig.ra Zirilli, l’amministrazione, non perseguendo l’interesse generale, al quale è vincolata, dovrebbe procedere all’attribuzione degli incarichi per il sostegno agli alunni in situazioni di disabilità a favore di soggetti che la precedono nella fascia ma che, nella realtà, non hanno, a sua differenza, gli stessi titoli, competenze ed esperienza.

5. = Sussistono i presupposti richiesti dalla legge per la proposizione del presente ricorso in via d’urgenza atteso che le esigenze cautelari sono legate al pregiudizio imminente e irreparabile conseguente alla mancata attribuzione di n. 24 punti e di n. 1 punto che impedisce alla ricorrente di ottenere la corretta collocazione in graduatoria con diritto di priorità rispetto a coloro che sono inseriti nella graduatoria dai quali, viceversa, è allo stato illegittimamente sopravanzata anche con



riferimento alle attuali e prossime assegnazioni alle quali si darà corso.

Il *fumus boni iuris* è stato ampiamente rappresentato e documentato con il presente ricorso.

Sussiste certamente anche il *periculum in mora*.

Il mancato riconoscimento in favore della ricorrente dei 24 punti e di 1 punto, e quindi, la sua collocazione non corretta nella graduatoria è gravissimo in quanto impedisce alla docente di ottenere gli incarichi a tempo determinato per le attività di sostegno nelle scuole secondarie di I° **con priorità** rispetto a coloro che sono inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze dai quali, viceversa, è già e sarà illegittimamente scavalcata nelle prossime assegnazioni, alle quali si darà corso.

Sulla ricorrenza del *periculum in mora* codesto stesso On.le Tribunale del Lavoro su una fattispecie analoga ha ritenuto che lo stesso presupposto ricorresse, laddove, come nella specie, *“nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa”* (in questi termini, cfr. Ord. coll. 15 febbraio 2021, ric. R.G. 4884/2020).

Inoltre, nel caso di specie il danno grave ed irreparabile rileva sotto vari aspetti:

- 1) nel corrente anno scolastico ed in quello successivo *rebus sic stantibus*, la ricorrente non avrà il posto che le spetta, non potendo fruire della priorità alla stessa dovuta nelle chiamate rispetto a coloro che sono inseriti, certamente per errore, prima di lei nelle Graduatorie provinciali per le supplenze dai quali sarà illegittimamente scavalcata nelle prossime assegnazioni;
- 2) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole pregiudica la ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi;
- 3) la mancata rettifica della graduatoria comporterebbe un irreparabile pregiudizio per la stessa PA, sotto il profilo del mancato perseguimento



dell'interesse pubblico, tenuto conto della condizione di disabilità degli alunni beneficiari del sostegno ai quali verrebbero destinati insegnanti meno titolati rispetto alla ricorrente.

4) gli altri docenti, convocati e/o immessi in ruolo in luogo della medesima, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

6.= Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

Si chiede pertanto di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Sicilia e/o del MIUR.

=== === ===

Per quanto sopra, la Sig.ra Alessandra Zirilli, come sopra rappresentata e difesa, chiede all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, di volere accogliere le seguenti

conclusioni

1.= In via preliminare, nelle more della proposizione del giudizio di merito rivolto a fare dichiarare l'illegittimità della graduatoria impugnata ed ottenere il risarcimento dei danni subiti, considerate le ragioni d'urgenza legate alla circostanza che le nomine per le supplenze sono in fase di assegnazione ed il danno grave ed irreparabile, ritenuta errata ed illegittima la graduatoria impugnata, **provvedere con decreto inaudita altera parte** ordinando all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia



(U.S.R.), Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione l'inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale e di Istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis E 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo scuola secondaria di I° grado, Classe di Concorso ADMM valida per il biennio 2024/2026, pubblicata in data 21/08/2024 riconoscendo alla stessa: a) n. 24 punti per il servizio svolto; b) n. 1 punto per errata sommatoria da parte dell'ufficio dei titoli.

2.= Previa fissazione della udienza di comparizione delle parti, nelle more della proposizione del giudizio di merito rivolto a fare dichiarare l'illegittimità della graduatoria impugnata ed ottenere il risarcimento dei danni subiti, ritenuta errata ed illegittima la graduatoria impugnata, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'inserimento nella graduatoria provinciale e di Istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis E 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo scuola secondaria di I° grado, Classe di Concorso ADMM valida per il biennio 2024/2026, pubblicata in data 21/08/2024 riconoscendo alla stessa: a) n. 24 punti per il servizio svolto; b) n. 1 punto per errata sommatoria da parte dell'ufficio dei titoli.

3.= Per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione di procedere all'inserimento della ricorrente Sig.ra Zirilli Alessandra nella graduatoria provinciale e di Istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis E 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo scuola secondaria di I° grado, Classe di Concorso ADMM valida per il biennio 2024/2026, nel posto e con il punteggio a lei spettanti riconoscendo alla stessa: a) n. 24 punti per il servizio svolto; b) n. 1 punto per errata sommatoria da parte dell'ufficio dei titoli.

4.= Ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia),



all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento della Sig.ra Alessandra Zirilli nella graduatoria provinciale e di Istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis E 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo scuola secondaria di I° grado, Classe di Concorso ADMM valida per il biennio 2024/2026.

5.= Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Mancando nella Graduatoria qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria, né risultando gli estremi per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del Ministero Istruzione.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod. ed int. la presente ha valore indeterminato ed è esente dal contributo unificato, ex art. 9, comma 1-bis, D.P.R. cit., poiché la ricorrente ha un reddito imponibile, ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione pari ad euro 36.147.00, inferiore a tre volte l'importo di euro 12.836,01 previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002, come da dichiarazione allegata (**All. 13**).

Si producono allegati come descritti.

Messina 24/09/2024

Avv. Enrico Vinci

